

Deliberazione **1190** del **16 MAR. 2001**

Oggetto: Liquidazione/pagamento indennizzo quote abbattimento capi ovi/capri colpite da febbre catarrale. Allevatore Sig. Cogotti Salvatore

### **Il Direttore Generale**

- acquisita** la legge 218/1998 unitamente alla nota 40168 del 15 Novembre 2000 dell'Assessorato all'Igiene e Sanità per gli indennizzi correlati all'abbattimento dei capi ovi/capri colpite da febbre catarrale
- atteso** che l'Amministrazione Comunale di S. Anna Arresi ha regolarmente emesso l'ordinanza di abbattimento n°72/2000 per i capi ovi-capri di proprietà del Sig.Cogotti Salvatore, codice fiscale CGT SVT 35B17 E022K, codice azienda IT062CA023
- considerato** che il Servizio Veterinario ha provveduto a verificare la determinazione n° 1/2001 per complessive lire 3.348.018 pari al 60% dell'importo dovuto a favore del Sig.Cogotti Salvatore, codice fiscale CGT SVT 35B17 E022K, codice azienda IT062CA023, in quanto coerente con le normative vigenti
- recepito** il Decreto n° 2045/2000 dell'Assessorato all'Igiene e Sanità per i finanziamenti relativi alle indennità di liquidazione/pagamento per l'abbattimento dei capi ovi/capri colpite da febbre catarrale
- sentito** il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario

## **DELIBERA**

- **Acquisire** agli atti aziendali copia dell'ordinanza municipale n°72/2000, unitamente a copia della determinazione municipale n°1/2001
- **Confermare** la liquidazione di lire 3.348.018 pari al 60% dell'importo dovuto .a favore dell'Allevatore Sig.Cogotti Salvatore codice fiscale CGT SVT 35B17 E022K, codice azienda IT062CA023
- **Demandare** al Capo Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento dell'importo sopra determinato mediante emissione Assegno Circolare non trasferibile
- **Determinare** che l'importo di lire liquidato/pagato venga imputato sul codice 440709 del vigente piano dei conti aziendali denominato "**Fondo indennizzo abbattimento capi ovi/capri colpiti da febbre catarrale**".



**Il Direttore Generale  
Simeone**  
*[Handwritten signature]*

DIRAMM *[Handwritten signature]*

DIRSAN *[Handwritten signature]*

ISP *[Handwritten signature]*

ADD *[Handwritten signature]*

Azienda Unità Sanitaria Locale  
Carbonia

Si attesta che la deliberazione n° *1190* /2001 risulta affissa all'albo  
legale aziendale, per dieci giorni, a decorrere

dal **19 MAR. 2001**

al **28 MAR. 2001**

Il Responsabile del procedimento  
Carta



Il Responsabile Affari Generali



**COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI**  
**PROVINCIA DI CAGLIARI**

**ORDINANZA N.72/2000**

AL SIG. COGOTTI SALVATORE	SANT'ANNA ARRESI
ALL'ASSESSORATO REGIONALE IGIENE E SANITÀ	CAGLIARI
ALLA PREFETTURA DI	CAGLIARI
ALLA AZIENDA U.S.L. N. 7 SERV. VETERINARIO	ARBONIA
AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI	GIBA
ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	SEDE
ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE	SEDE

**OGGETTO: ABBATTIMENTO E DISTRUZIONE OVINI CON SINTOMATOLOGIA CLINICA RICONDUCEBILE  
ALLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI - BLU TONGUE.**

**IL SINDACO**

- Vista la nota 3350 in data 07.10.2000 della AZIENDA U.S.L. N. 7 DI CARBONIA SERVIZIO VETERINARIO con la quale si segnala la presenza di sintomatologia riferibile alla FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE) in animali presenti nell'allevamento n. codice aziendale IT062CA023 ubicato in località IS FADDAS di questo Comune, di cui è proprietario il Sig. COGOTTI SALVATORE, nato a GIBA il 17.02.1935 e residente a Sant'Anna Arresi in VIA C. BATTISTI 3;
- Rilevato che si ritiene necessario l'abbattimento degli animali infetti, onde evitare il contagio con altri animali, nonché la disinfezione di luoghi e locali;
- Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265;
- Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954 n. 320 e successive modificazioni;
- Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;
- Vista la legge 23 dicembre 1968, n. 833;
- Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 231;
- Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
- Visto il D.M. 20 luglio 1989, n. 298;
- Vista la L.R. 8 luglio 1985, n. 15;
- Visto l'art. 38 08.06.1990, n. 142;
- Visto il D. Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508;
- Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;
- Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;
- Visto il Decreto n. 502/92 e successive modificazioni;
- Vista l'ordinanza ministeriale del 10 aprile 1970 recante norme per la profilassi della febbre catarrale degli ovini (blue tongue);
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362 recante norme per l'attuazione della direttiva 92/112/CEE relativa a misure urgenti di lotta contro alcune malattie degli animali;
- Vista la nota del Ministero della Sanità n. 600.6/2461/82N/4457 del 28 agosto 2000 con la quale si dispone il divieto di movimentazione degli animali domestici e selvatici al di fuori del Territorio della Sardegna;
- Visto il D.A.I.S. della Regione Sardegna n. 33 del 31/08/2000;
- Tenuto conto che l'applicazione dello stamping aut potrebbe provocare lo spostamento degli insetti vettori verso altri allevamenti al momento non colpiti e che lo stesso pone problemi per lo smaltimento delle carcasse;
- Considerato che in attesa di ulteriori misure sanitarie occorre adottare urgenti azioni adeguate ad impedire la diffusione del contagio

**ORDINA**

1. L'immediato abbattimento in loco degli ovini e dei caprini con sintomatologia riconducibile alla FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (blue tongue) nell'allevamento appartenente al signor COGOTTI SALVATORE descritto in premessa.

Le carcasse degli animali abbattuti o morti devono essere distrutte per incenerimento o qualora possibile per sotterramento in loco; tali operazioni devono essere effettuate in modo da ridurre al minimo il rischio di diffusione dell'agente patogeno.


Il sotterramento di carcasse o materiale per rifiuti di qualsiasi natura deve essere fatto in terreni adeguati ad evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondità tale da evitare l'accesso ai carnivori.

2. Il divieto di circolazione e trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche e private ad eccezione delle strade di accesso alle aziende. L'autorità competente può tuttavia concedere deroghe a tale divieto in caso di transito di animali trasportati su strada, a condizione che non siano effettuate operazioni di carico o sosta.
3. Il mantenimento degli animali appartenenti alle specie sensibili nell'azienda in cui si trovano salvo che siano trasportati direttamente e sotto controllo ufficiale per una macellazione di necessità ed urgenza in un macello ubicato nella zona o se in detta zona non ne esistono, in un macello situato nella zona di sorveglianza e designato dall'autorità competente; il trasporto può essere autorizzato soltanto dopo che un esame effettuato dal veterinario ufficiale su tutti gli animali appartenenti alle specie sensibili presenti nell'azienda abbia consentito di escludere la presenza di animali sospetti; il veterinario ufficiale responsabile del macello è preavvisato dell'invio degli animali.
4. Gli Uffici comunali sono incaricati di fornire la disponibilità di mezzi e personale necessari per l'opera di incenerimento o sotterramento in loco delle carcasse. Qualora i macchinari di proprietà del Comune non fossero in grado di garantire un corretto e sollecito smaltimento degli animali morti o abbattuti l'Ufficio Tecnico dovrà reperire i necessari mezzi privati.
5. E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che notificata a COGOTTI SALVATORE entra immediatamente in vigore.
6. Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, verranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie da L. 1.000.000 a L. 5.000.000. Chiunque contravvenga all'obbligo di abbattimento degli animali e soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a L. 300.000 per ogni capo non abbattuto. Inoltre i contravventori alle disposizioni del Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 2.500.000.

Sant'Anna Arresi, 09.10.2000

**IL SINDACO**

(DESSI' Paolo Luigi)



COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO  
(Arreda Benedetto)



**COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI**  
**Provincia di Cagliari**

**IL SINDACO**

Vista la propria ordinanza n. 72/2000 del 09.10.2000 nella quale veniva disposto l'abbattimento degli Ovini e dei caprini con sintomatologia clinica riferibile alla blue tongue, di proprietà del Signor COGOTTI SALVATORE, nato a Giba il 17.02.1936 e residente a Sant'Anna Arresi in via Cesare Battisti n. 1 , codice fiscale CGTSVT35B17E022K;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria 08.02.1954, n. 320;

Vista la legge 06.06.1988, n. 218;

Visto il Decreto del Ministero della Sanità 20.07.1989, n. 298;

Vista la nota ARIS prot. 27791 del 30.08.2000

**ATTESTA**

1. La piena esecuzione dell'ordinanza sindacale n. 72/2000 del 09.10.2000;
2. Che il suindicato allevatore ha rispettato le norme stabilite dalle suindicate leggi sanitarie.

SANT'ANNA ARRESI, 25.01.2001



**IL SINDACO**  
**(DESSU Paolo Luigi)**

COMUNE DI SANT' ANNA ARRESI  
Provincia di Cagliari


DETERMINAZIONE N DEL 25.01.2001

IL SINDACO

- VISTO il T.U. delle LL.SS. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265;
- VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 Febbraio 1954, n. 320;
- VISTA la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833;
- VISTA la Legge 23 Gennaio 1968, n. 34;
- VISTA la Legge 2 Giugno 1988, n. 218;
- VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 20 Luglio 1989, n. 298;
- VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 19 Agosto 1996, n. 587;
- VISTA la nota ARIS prot. 27791 del 30 Agosto 2000;
- VISTA la propria ordinanza n 72/2000 del 09.10.2000 con la quale veniva disposto l'abbattimento e la distruzione degli ovini/caprini colpiti da Febbre Catarrale degli Ovini;
- VISTA la relazione di stima analitica del Servizio Veterinario della Azienda U.S.L. n° 7 di Carbonia sui capi ovini abbattuti e distrutti in applicazione della Ordinanza Sindacale di cui sopra, di proprietà del Signor COGOTTI SALVATORE, nato a Giba il 17.02.1935 e residente in Sant'Anna Arresi, Via Italia n. 74, codice fiscale CGTSVT35B17E022K;
- VISTO il listino della media dei prezzi per ciascuna specie e categoria rilevati della ISMEA nelle settimane dal 28.08.2000 al 08.10.2000, che fa parte integrante del presente atto;

D E T E R M I N A

In Lire 5.580.030 (cinquemilionicinquecentottantamilatrenta) l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al Signor COGOTTI SALVATORE, nato a Giba il 17.02.1935 e residente in Sant'Anna Arresi, Via Cesare Battisti n. 1, codice fiscale CGTSVT35B17E022K.



IL SINDACO  
(Paolo Luigi DESSI)